



Analisi sulla

POSSIBILITÀ DI INTRODURRE UN DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI NEL DIRITTO SVIZZERO E SULLA SITUAZIONE GIURIDICA QUANTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI (PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS – PIMS)

Prof. Dr. Rolf H. Weber / Prof. Dr. Florent Thouvenin

con la collaborazione del Dr. Alfred Früh, Avv., MLaw Damian George, Avv. e MLaw Kento Reutimann

Nel quadro della strategia "Svizzera digitale", il Consiglio federale ha formulato l'obiettivo di creare una politica dei dati per la Svizzera coerente ed orientata al futuro e di posizionare la Svizzera quale polo attrattivo per la creazione di valore attraverso i dati. Su incarico dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), in un'analisi giuridica il Center for Information Technology, Society, and Law (ITSLS), un centro di competenza interdisciplinare dell'Università di Zurigo, ha analizzato più approfonditamente due questioni correlate tra loro, si tratta della riutilizzazione dei dati personali sotto il controllo delle persone interessate, in particolare nell'ambito dei cosiddetti Personal Information Management Systems (PIMS), e della possibilità di introdurre un diritto alla portabilità dei dati.

1. Potenziale e promozione dei Personal Information Management Systems (PIMS)

I PIMS sono infrastrutture tecniche che servono agli utenti in quanto piattaforme per raccogliere, gestire e trasmettere i propri dati in modo centralizzato. La decisione in merito all'utilizzazione dei dati spetta agli utenti stessi. I PIMS possono rafforzare l'autodeterminazione informativa dei loro utenti e la sicurezza dei dati e servire da tramite per condividere dati personali con terzi ed eventualmente monetizzare il loro utilizzo.

Alla luce del potenziale dei PIMS, nell'analisi occorre valutare a che punto si trova lo sviluppo di tali sistemi in Svizzera, quali opportunità e rischi portano con sé e da quali condizioni quadro legali potrebbero trarre vantaggio. Siccome i PIMS in Svizzera sono ancora in fase di sviluppo e di introduzione sul mercato, al momento è difficile stimare se e come questi sistemi si affermeranno a medio termine. L'attuale quadro giuridico non contiene per lo meno alcun ostacolo degno di essere menzionato che contrasterebbe lo sviluppo e la diffusione dei PIMS. L'introduzione di un diritto alla portabilità dei dati potrebbe però contribuire notevolmente al funzionamento dei PIMS poiché un tale diritto permetterebbe ai (potenziali) utenti di trasferire i propri dati con un minimo sforzo dal fornitore di servizi ai PIMS. Non sembrano essere invece necessarie altre misure legislative. Potrebbe risultare però opportuno un esame approfondito delle regole sulla sicurezza dei dati, tanto più che la loro



garanzia assume sempre più importanza con l'aumentare del volume dei dati registrati nei PIMS. La grande sfida consiste tuttavia nel fatto che il successo dei PIMS dipende di regola direttamente da un numero sufficientemente elevato di persone che utilizza questi sistemi. In vista dei potenziali utenti dei PIMS si dovrebbe prendere pertanto in considerazione delle misure per aumentare la notorietà di tali sistemi.

2. Il diritto alla portabilità dei dati

Il diritto alla portabilità dei dati consente alla persona interessata di trasferire con un minimo sforzo i propri dati da un titolare del trattamento dati all'altro. L'articolo 20 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) contiene segnatamente un tale strumento. Con l'introduzione del diritto alla portabilità dei dati in Svizzera si potrebbe rafforzare l'autodeterminazione informativa della persona interessata e garantire l'equivalenza con il GDPR anche su questo punto.

Se venga introdotto un diritto alla portabilità dei dati e come questo debba essere concepito, dipende da quali strumenti il diritto vigente mette a disposizione già oggi. L'accento è posto sull'approccio orientato al diritto sui cartelli e sulla sicurezza dei dati perché il diritto alla portabilità dei dati ridurrebbe i costi di trasferimento e pertanto stimolerebbe la concorrenza tra i titolari del trattamento dati e rafforzerebbe l'autodeterminazione informativa della persona interessata. Nella sua forma attuale il diritto sui cartelli si rivela tuttavia inappropriato, in particolare a causa della lunghezza della procedura prevista dalla legge in materia. Sarebbe più efficace un approccio orientato alla sicurezza dei dati che potrebbe essere fondato sul diritto d'informazione della LPD e del D-LPD. Questo diritto conferisce già oggi alla persona interessata ampi diritti e si avvicina notevolmente a un diritto alla portabilità dei dati. Le persone interessate hanno infatti un diritto generale di base alla comunicazione dei dati che li riguardano. Alla luce di queste considerazioni l'analisi giunge alla conclusione che il diritto alla portabilità dei dati dovrebbe derivare dal diritto d'informazione in materia di protezione dei dati già esistente. Come quest'ultimo anche il diritto alla portabilità dei dati ad esso legato dovrebbe sottostare a certi limiti che permettono di prendere in dovuta considerazione gli interessi dei titolari del trattamento dati e di terzi. Inoltre occorrerebbe analizzare più approfonditamente se ed eventualmente quali effetti negativi potrebbe avere il diritto alla portabilità dei dati sulla concorrenza.

Per un vero e proprio diritto alla portabilità dei dati, oggi al diritto d'informazione mancano soprattutto questi tre elementi: in primo luogo la persona interessata alla comunicazione dei propri dati dovrebbe avere il diritto esplicito di ottenerli in un formato elettronico comune. In secondo luogo il diritto della persona interessata alla comunicazione dei propri dati deve includere anche il trasferimento diretto di questi a terzi. E in terzo luogo il detentore della collezione di dati dovrebbe essere obbligato a denominare i dati in modo che questi possano essere compresi dalla persona interessata e da terzi e integrati nel loro sistema. A tali condizioni si potrebbe rinunciare a ulteriori disposizioni in materia di standard per il formato dati.